

TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE FALLIMENTARE
CONCORDATO PREVENTIVO SO.ME.CO. S.R.L.

GIUDICE DELEGATO: DR. ANTONELLO VITALE
COMMISSARIO GIUDIZIALE: DR. MARCELLO PETRIGLIANO

VALUTAZIONE PROGNOSTICA SULL'ESIGIBILITÀ DEI CREDITI
INDICATI NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE IN CORSO

In riferimento all'incarico ricevuto dall'Ill.mo Giudice Delegato Dr. Antonello Vitale nella procedura di Concordato preventivo n° 8/2014, avente ad oggetto la valutazione dei crediti della società SO.ME.CO. S.r.l. la cui esigibilità è subordinata all'esito positivo dei contenziosi pendenti, il sottoscritto Avv. Graziantonio Petrarà del Foro di Matera (C.F. PTRGZN65M08G942J), con studio in Matera alla Via IV novembre n° 4, indirizzo PEC: *avvgraziantoniopetrara@pec.giuffre.it*, espone quanto segue.

Documentazione esaminata:

- **Procedimento “SO.ME.CO. S.R.L. / A.B.B. S.P.A.” – R.G. 2373/2013:**
 - Ricorso per ingiunzione di pagamento n° 1632/2013 R.G. del 5.7.13 e relativo decreto ingiuntivo n° 468/2013 del 17.7.13, reso provvisoriamente esecutivo in data 24.7.13 e notificato al debitore ingiunto in data 5.8.13 (All. 14/a);
 - Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione 2373/13 R.G. del 18.4.14 (All. 18/a).
- **Procedimento: “SO.ME.CO. S.R.L. / A.B.B. S.P.A.” – R.G. 2612/2013:**
 - Ricorso per ingiunzione di pagamento n° 1803/2013 R.G. del 23.7.13 e relativo decreto ingiuntivo n° 557/2013 del 18.9.13, reso provvisoriamente esecutivo in data 1.10.13 e notificato al debitore ingiunto in data 15.10.13 (All. 15/a);
 - Atto di citazione del 15.11.13 in opposizione a decreto ingiuntivo n° 1803/2013, notificato al creditore opposto in data 19.11.13 (All. 16/a);

- Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione 2612/13 R.G. del 30.5.2014 (All. 17/a);
- **Procedimento “SO.ME.CO. S.R.L. / CNIM S.A.”:**
 - Conclusioni di parte imputata (CNIM) del 24.7.13 (All. 20/a);
 - Conclusioni di parte richiedente (SOMECCO) del 24.10.13 (All. 22/a).
- **Procedimento: “SO.ME.CO. S.R.L. /RENCO S.P.A.”:**
 - Atto di citazione in appello del 9.12.11, avverso lodo arbitrale del 26.11.11, notificato in data 12.12.11(All. 23/a);
 - Comparsa di costituzione e risposta del 12.3.12 (All. 24/a).
- **Procedimento: “SO.ME.CO. S.R.L. / SIIRTEC NIGI S.P.A.”**
 - Ricorso per ingiunzione di pagamento n° 2046/08 R.G. del 29.9.08 e relativo decreto ingiuntivo n° 610/08 del 23.10.08, notificato al debitore ingiunto in data 11.11.08 (All. 25/a);
 - Atto di citazione del 3.12.08 in opposizione a decreto ingiuntivo n° 610/08, notificato al creditore opposto in data 18.12.08 (All. 26/a);
 - Comparsa di costituzione e risposta nel relativo giudizio di opposizione del 4.12.09 (All. 27/a);
 - Memoria conclusiva di parte opponente del 26.7.13 (All. 28/a);
 - Memoria conclusiva di parte opposta del 18.7.13 (All. 29/a).

Osservazioni preliminari

Occorre preliminarmente precisare che la documentazione dal sottoscritto esaminata risulta incompleta con riferimento ad alcuni atti che dovrebbero essere contenuti nei rispettivi fascicoli di parte e d'ufficio, ma che risultano assenti dalla documentazione resa disponibile nel fascicolo del Concordato. In particolare, tra la documentazione attinente la controversia “SO.ME.CO. S.R.L. / A.B.B. S.P.A.”, n° 2373/2013 R.G., si segnala l'assenza dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n° 468/2013 del 17.7.13 emesso in favore della SO.ME.CO. S.r.l.; mentre, nella controversia “SO.ME.CO. S.R.L. / CNIM S.A.”, promosso innanzi il Tribunale di Commercio di Tolone (Francia), si segnala l'assenza di tutti gli atti introduttivi del procedimento, essendo presenti le sole memorie conclusionali.

Per quanto attiene la documentazione esaminata dal sottoscritto, si deve altresì segnalare l'assenza degli allegati agli atti depositati in giudizio, motivo per cui la presente relazione non

può che basarsi su quanto dichiarato e/o contestato (ovvero non contestato) dalle parti nel corso dei rispettivi procedimenti.

Procedimento: SO.ME.CO. S.R.L. / A.B.B. S.P.A. – R.G. 2373/2013 (1)

SO.ME.CO. S.R.L. / A.B.B. S.P.A. – R.G. 2612/2013 (2)

I due procedimenti suindicati, attivati dalla SO.ME.CO. con due separati ricorsi per ingiunzione di pagamento, possono, ai fini della presente relazione, essere trattati congiuntamente, stante l'identità sia delle parti in causa che dell'oggetto della controversia. Peraltro, apposita istanza di riunione ex art. 274 c.p.c. è stata già presentata dall'opponente, a cui il creditore opposto si è associato.

Con primo ricorso per ingiunzione di pagamento la SO.ME.CO. otteneva dal Tribunale di Matera l'emissione di decreto ingiuntivo n° 468/2013, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di € 999.738,39 oltre interessi, spese e compensi; con secondo ricorso per ingiunzione di pagamento la SO.ME.CO. otteneva dal Tribunale di Matera l'emissione di decreto ingiuntivo n° 557/2013, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di € 254.950,39 oltre interessi, spese e compensi. La società ABB impugnava entrambi i decreti con separati atti di citazione in opposizione (con richiesta di riunione) così concludendo: a) in via principale, che i decreti fossero revocati o dichiarati nulli o annullati per la presenza di una clausola compromissoria; b) in subordine, che i decreti fossero revocati per inesistenza del credito, essendo il contratto risolto per inadempimento di SO.ME.CO.; c) in via riconvenzionale, che fosse condannata SO.ME.CO. a pagare la somma di € 944.006,04 per penali da ritardo e l'ulteriore somma di € 1.166.119,08 per riaddebiti contrattualmente previsti ("backcharges"). A sua volta la SO.ME.CO., in via riconvenzionale, chiedeva: a) condannare ABB al pagamento della ulteriore somma di € 6.436.011,74 a titolo di risarcimento per effetto sia degli inadempimenti sia dell'illegittima risoluzione del contratto; b) condannare ABB al pagamento della ulteriore ancora somma di € 2.000.000,00 a titolo di risarcimento da perdita di *chance*; c) condannare ABB al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, da liquidarsi in via equitativa. Nel costituirsi in giudizio, SO.ME.CO. evidenziava, in particolare, come l'accordo tra le parti fosse stato concluso sulla base di uno schema contrattuale predisposto unilateralmente da ABB, anche mediante il rinvio/richiamo alle "Condizioni Generali" e "Condizioni Speciali", anch'esse predisposte unilateralmente da ABB; il contratto sarebbe quindi stato concluso, da parte di SO.ME.CO., per adesione e, pertanto, la clausola compromissoria, non essendo stata approvata per iscritto e separatamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile,

risulterebbe inefficace.

In secondo luogo, SO.ME.CO. evidenziava, con dovizia di particolari, come i ritardi nell'esecuzione dei lavori dipendessero esclusivamente da inadempimenti da parte di ABB nella preparazione delle aree di cantiere (attività di preparazione del terreno, lavori di scavo e realizzazione dei basamenti necessari al montaggio delle strutture meccaniche e la posa dei tubi di competenza di SO.ME.CO.), i quali determinavano un ritardo di oltre 3 mesi e mezzo nell'apertura del cantiere, nonostante i mezzi e gli operai di SO.ME.CO. si trovassero sul posto (in Congo) già da 4 mesi circa; quindi, nel tentativo di recuperare il ritardo accumulato, ABB imponeva a SO.ME.CO. continui stravolgimenti nel cronoprogramma delle opere; inoltre, per evitare il sovraffollamento del cantiere, determinato dalla necessità di far operare contemporaneamente diverse imprese, ABB imponeva turni supplementari, da svolgersi di notte; oltre a ciò, SO.ME.CO. lamentava ritardi nelle consegne del materiale da parte di ABB, oltre che quotidiani ritardi nel rilascio dei permessi di lavoro (attività di competenza di ABB). Come detto, tutti gli inadempimenti ed i ritardi imputabili ad ABB sono descritti dettagliatamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata da SO.ME.CO. e, benché tra i documenti esaminati dal sottoscritto non siano presenti gli allegati agli atti della procedura, appare tuttavia verosimile che tali inadempimenti/ritardi, in quanto sempre contestati da SO.ME.CO. in forma scritta, siano agevolmente dimostrabili in sede processuale.

Ciò che rimane in dubbio è, semmai, l'operatività della clausola compromissoria che sembra essere prevista (il condizionale è d'obbligo, non essendo stato possibile prendere visione del contratto, benché tale circostanza non è contestata dalla parte contro cui è affermata) tanto dalle condizioni generali di contratto, quanto dalle condizioni speciali. Vero è che la Cassazione si è espressa sul punto, affermando che *“alle firme apposte – senza alcuna puntualizzazione al riguardo – dalla parti su ciascuno dei fogli separati dei quali sia composto un unico documento recante un contratto non può attribuirsi il significato e l'effetto di un'approvazione specifica delle singole clausole negoziali riportate sul foglio stesso, quale richiesta ai fini del comma 2 dell'art. 1341 c.c....”* (Cass. Civ., Sez. II, 14 aprile 1999, n. 3669); tuttavia, sempre la Cassazione ha più volte ribadito che *“l'efficacia delle clausole onerose – tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di un arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da una contraente che espliciti l'attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzati in serie).*

La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (Cass. Civ., Sez. I, 25 maggio 2006, n. 12153); ciò, tanto più che, come affermato in una sentenza massimata della giurisprudenza di merito, *“l’efficacia delle clausole vessatorie... è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in contratti con condizioni generali predisposte da una solo dei contraenti (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma 1, c.c.) e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per l’effetto di trattative svoltesi tra le parti”* (Tribunale di Modena, Sent. 136/2014).

Pertanto, al fine di stabilire se il contratto concluso tra le parti sia o meno qualificabile come contratto “per adesione”, è necessario verificare se, prima della sottoscrizione dello stesso, siano tra le parti intercorse trattative e/o se il contratto – ed in quale misura – sia stato adattato per soddisfare richieste da parte di SO.ME.CO.. Da quanto emerge dagli atti esaminati, allo stato della causa, tale verifica non pare essere stata ancora effettuata e, pertanto, su tale punto non può in tale sede esprimersi un parere compiuto. A tal proposito, qualora si accertasse che il contratto sottoscritto da SO.ME.CO. corrisponda in tutto e per tutto ad altri contratti *standard* predisposti da ABB e che, come affermato da SO.ME.CO., la clausola arbitrale ivi contenuta non è stata approvata specificamente, nulla osterebbe alla proposizione dell’istanza per ingiunzione di pagamento dinanzi al giudice ordinario, com’è stato effettivamente fatto.

Procedimento: SO.ME.CO. S.R.L. / CNIM S.A.

Nel procedimento in esame, attivato presso il Tribunale del Commercio di Tolone, la SO.ME.CO. richiedeva che società la CNIM fosse condannata a pagare: a) la somma di € 443.424,04 a titolo di saldo dell’importo contrattualmente pattuito; b) la somma di € 250.000,00 a titolo di risarcimento per la rescissione brutale e abusiva del contratto; c) la somma di € 33.800,00 a titolo di credito non contestato; d) la somma di € 5.000,00 a titolo di competenze del giudizio. Per parte sua, la CNIM richiedeva, in via riconvenzionale, che SO.ME.CO. fosse condannata a pagare: a) la somma di € 148.910,00 a titolo di penale conseguente al ritardo; b) la somma di € 356.314,00 a titolo di risarcimento dei danni. Sulla base di contratto stipulato in data 24.3.2011, successivamente integrato, SO.ME.CO. avrebbe, infatti, dovuto fornire elementi metallurgici (*items*) per un importo complessivo di € 744.500,00. A causa di ritardi da parte di

SO.ME.CO. nella consegna degli *items* delle linee 2 e 3, la società CNIM procedeva, con comunicazione datata 21.11.2011, ma ricevuta da SO.ME.CO. (secondo quanto affermato dalla stessa) soltanto in data 22.11.2011, alla rescissione parziale del contratto con riferimento agli *items* nn. 31, 33, 35, 37 e 38, contestualmente ingiungendo la consegna degli *items* nn. 32 e 34 entro il termine del 30.11.2011, successivamente prorogato. Qualche ora prima di ricevere la comunicazione di rescissione, SO.ME.CO. provvedeva tuttavia a spedire gli *items* nn. 35, 36, 37 e 38, i quali non erano accettati da CNIM, che si rifiutava di pagarli e ne ordinava il recupero da parte di SO.ME.CO.; di conseguenza, CNIM commissionava a due società terze la consegna degli *items* annullati, pagando un importo complessivo di € 234.889,00, con conseguente sovra costo. La società SO.ME.CO. sosteneva, tuttavia, che i ritardi accumulati nella consegna fossero da attribuire: 1) all'aumento della produzione richiesta, rispetto al contratto originario, dell'ordine del 23,7% del prezzo pattuito, senza che ciò abbia immediatamente determinato una revisione delle date di consegna (revisione avvenuta solo in data 6 ottobre 2011); 2) alle continue richieste da parte di CNIM di dare priorità alla lavorazione di certi *items* piuttosto che ad altri, oltre che all'invio tardivo da parte di CNIM di documenti tecnici per la produzione. Nell'incontro del 6.10.11, SO.ME.CO. sostiene, peraltro, di aver concordato con CNIM una nuova scadenza per le consegne tra il 5 e l'11 dicembre (ovvero, settimana 49); circostanza tuttavia contestata da CNIM. Inoltre, SO.ME.CO. accusava CNIM di aver già preso contatti, alla data del 6.10.11, con imprese esterne per la realizzazione degli ordini successivamente annullati e di aver, quindi, provocato "volontariamente" i ritardi successivamente imputati a SO.ME.CO., al fine di favorire dette imprese esterne.

Fermo restando che la società istante ha effettivamente realizzato e consegnato gli *items* contrattualmente pattuiti, occorre appurare se la società CNIM avesse o meno il diritto a rifiutare la merce consegnata. Orbene, il contratto (che non è stato possibile esaminare in quanto gli atti, come già segnalato, risultano carenti degli allegati) sembra prevedere la possibilità di procedere a risoluzione dello stesso in caso di applicazione di penali per ritardo superiori al 20% dell'importo del contratto; occorre, pertanto, determinare se le penali applicabili superino o meno tale importo, ciò alla luce anche e soprattutto della proroga nei termini di consegna che sembrerebbe essere stata concordata tra le parti in una riunione del 4 ottobre 2011. A tal fine, si rende necessario verificare la scadenza esatta della proroga e, quindi, ricalcolare il valore delle penali alla luce della nuova scadenza. Nell'ipotesi che CNIM non avesse il diritto di risolvere il contratto e/o di rifiutare la merce consegnata (ciò, anche

nell'ipotesi ulteriore che si accerti che la comunicazione di recesso unilaterale sia stata effettivamente ricevuta da SO.ME.CO. successivamente alla spedizione dell'ordine), bisognerà tuttavia compensare la somma dovuta, nell'eventualità, da CMIN a SO.ME.CO., con la somma da quest'ultima dovuta a CNIM per le penali applicate.

Dalla lettura degli atti a disposizione del sottoscritto, emerge, tra l'altro, che CNIM non contesti integralmente l'esistenza di un debito nei confronti di SO.ME.CO., bensì ne richieda una riduzione. Si legge, infatti, nelle conclusioni di parte convenuta: “[Voglia il Tribunale, n.d.r.] *CONSIDERARE E GIUDICARE che il saldo di € 443.424,04 reclamato dalla società SOMECO... è errato ed ammonta a soli € 354.464,00*”; ed ancora, in via riconvenzionale, “*ORDINARE la compensazione delle somme di € 354.464,00 e di € 33.880,00 incluse tasse reclamate dalla società SOMECO... con i danni e gli interessi per un importo di € 356.314,00 e le penalità di ritardo di € 148.910,00 dovute alla società CNIM...*”. Pertanto, nel caso in cui sia accertata una indebita risoluzione del contratto da parte di CNIM (come sopra delineata), quest'ultima non potrà ottenere alcun risarcimento del danno da parte di SO.ME.CO., ad eccezione delle penali per ritardo correttamente applicate, ma, al contrario, sarà ragionevolmente condannata a risarcire SO.ME.CO. per i danni da questa subiti. Invece, nel caso in cui CNIM abbia legittimamente risolto il contratto, prevedibilmente SO.ME.CO. potrà essere condannata a risarcire i danni subiti da CNIM. Si evidenzia, tuttavia, che nella quantificazione del danno risarcibile operata da CNIM sono comprese voci diverse dai costi aggiuntivi per merce supplementare (quantificati in € 113.800,00 e, tuttavia, contestati da SO.ME.CO.), che il giudice potrebbe non accogliere ovvero accogliere solo in parte, tra cui: € 67.899,00 a titolo di maggior compenso riconosciuto da CNIM ad una ditta terza per gli oneri sostenuti in conseguenza di problemi ad operare sul cantiere (la cui riconducibilità ai ritardi attribuibili a SO.ME.CO. è da questa contestata con varie argomentazioni); € 140.000,00 a titolo di locazione di gru per il sollevamento che CNIM dichiara di non aver potuto utilizzare a causa del ritardo (anche questa circostanza è contestata da SO.ME.CO., la quale rileva, in primo luogo, la non inerenza delle operazioni svolte mediante gru all'assemblaggio degli *items* consegnati o che sarebbero dovuti essere consegnati dalla stessa e, in secondo luogo, la non allegazione da parte di CNIM di fatture che dimostrino di aver sostenuto tale costo); € 17.412,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza di un tecnico inviato da CNIM per supervisionare i lavori di SO.ME.CO. (la quale sostiene di non aver mai richiesto dette prestazioni ed, anzi, di aver subito l'ingerenza del tecnico di CNIM sul proprio cantiere); infine, € 17.200,00 a titolo di risarcimento per le spese di ripristino di condotte

difettose (in questo caso, SO.ME.CO. osserva che la presunta difettosità non è mai stata contestata prima dell'introduzione del giudizio dinanzi il Tribunale di Tolone e, in ogni caso, non sarebbe provato che il difetto fosse attribuibile al fornitore e non all'azione di altre ditte presenti sul cantiere). Pertanto, nell'ipotesi di legittima risoluzione del contratto, considerando come ammissibili a risarcimento da parte di SO.ME.CO. le sole spese per sovra costi, oltre al pagamento delle penali nella misura massima del 20% dell'importo del contratto, deriverebbe, a compensazione, un credito per la SO.ME.CO. compreso tra € **125.554,00** $[(354.464,00 + 33.800,00) - (148.910,00 + 113.800,00)]$ ed € **214.514,00** $[(443.424,04 + 33.800,00) - (148.910,00 + 113.800,00)]$. Nell'ipotesi, invece, di illegittima risoluzione del contratto da parte di CNIM, agli importi sopra indicati dovrà essere detratta la somma non più riconosciuta a CNIM a titolo di risarcimento dei danni ed aggiunta la somma eventualmente riconosciuta a SO.ME.CO. a titolo di risarcimento stesso.

Procedimento: SO.ME.CO. S.R.L. /RENCO S.P.A.

Le società SO.ME.CO. e RENCO stipulavano in data 23.5.2007 un contratto di subappalto per un importo a forfait di € 1.600.000,00. Nel corso dell'esecuzione, RENCO chiedeva a SO.ME.CO di eseguire lavori extra per € 504.516,64. Prima che i lavori fossero portati a termine, RENCO procedeva alla risoluzione unilaterale del contratto, adducendo ritardi ed inadempienze da parte di SO.ME.CO. Al momento della risoluzione, come attestato dai relativi SAL accettati da RENCO e come accertato altresì dal CTU nominato nel procedimento arbitrale, SO.ME.CO. aveva realizzato l'82% circa dei lavori subappaltati, per un ammontare di € 1.333.357,93 (oltre i lavori extra). A fronte di ciò, RENCO pagava a SO.ME.CO. fatture per un importo complessivo di € 1.080.241,00. All'esito della procedura arbitrale attivata da SO.ME.CO., il Collegio arbitrale, per quanto qui interessa, condannava RENCO a corrispondere a SOMECO: a) la somma di € 432.324,29, oltre IVA, interessi e rivalutazione, quale residuo corrispettivo per i lavori subappaltati ed effettivamente realizzati; b) la somma di € 242.971,88, oltre IVA, interessi e rivalutazione, quale corrispettivo per i lavori extra non compresi nel contratto di subappalto; c) la somma di € 102.119,79, oltre IVA, interessi e rivalutazione, quale rimborso degli oneri per il prolungamento del cantiere. Il collegio condannava, altresì, SO.ME.CO. a corrispondere a RENCO: d) la somma di € 80.500,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione, quale rimborso della penale per ritardo applicata dal committente; e) la somma di € 388.681,27, oltre IVA, interessi e rivalutazione, quale risarcimento del danno per i lavori affidati originariamente a SO.ME.CO. ed eseguiti, dopo la risoluzione del contratto,

da RENCO direttamente o tramite terzi.

Con atto di citazione in appello, SO.ME.CO. impugnava quindi il lodo per violazione dell'art. 829, n° 5 c.p.c. (difetto assoluto di motivazione), nella parte in cui condannava la stessa SO.ME.CO. a corrispondere a RENCO la somma di € 388.681,27 a titolo di risarcimento del danno (punto sub e) che precede), poiché il Collegio, nel determinare tale importo, non avrebbe tenuto conto del fatto che la quota di lavori subappaltata a SO.ME.CO. (e da questa non eseguiti), pari ad € 293.679,27, non era stata tuttavia da RENCO pagata e non poteva pertanto essere considerata quale danno sofferto da RENCO.

Per parte sua, RENCO sosteneva che la somma a carico di SO.ME.CO. per il risarcimento del danno fosse stata dagli arbitri determinata in via equitativa, *“senza che ciò possa significare che il danno liquidato sarebbe “equiparato” alla somma necessaria per completare l’opera appaltata”*. A tal proposito, si ribadisce ancora una volta che, al fine di verificare se il Collegio arbitrale abbia effettivamente inteso liquidare il danno effettuando una valutazione dello stesso in via equitativa, ad esempio con un richiamo espresso all'art. 1226 del c.c., occorrerebbe esaminare le motivazioni del summenzionato lodo arbitrale. Tuttavia, allo stato degli atti, può già osservarsi che, affinché il giudicante possa liquidare il danno secondo equità, è richiesto che il danno stesso non sia assolutamente quantificabile secondo criteri di certezza e che, comunque, non debba procedersi ad una tale valutazione equitativa ove il danno possa essere provato, nel suo preciso ammontare, tramite consulenza tecnica. Orbene, risulta dagli atti del giudizio di impugnazione che sia stata depositata apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio, disposta nel corso del giudizio arbitrale, motivo per cui sarebbe utile verificare se al professionista incaricato sia stato sottoposto un preciso quesito circa l'entità del danno subito da RENCO e, in ogni caso, verificare le conclusioni a cui il CTU sia giunto sul punto. Inoltre – ed in aggiunta – si ritiene, per giurisprudenza costante, che nelle motivazioni della sentenza il giudicante non si possa limitare ad un apodittico riferimento all'equità onde giustificare una determinata soluzione, ma deve espressamente dare conto dell'*iter* logico-argomentativo seguito che, proprio in quanto supportato dall'equità, deve essere dotato di un proprio impianto argomentale (Cass. Civ. Sez. I, 6082/96; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 9734/98 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3341/96; Cass. Civ. Sez. I, 6071/95). Dalle argomentazioni fornite dalla parte opponente nei propri scritti difensivi non pare che un tale *iter* logico-argomentativo sia presente nelle motivazioni del lodo, né che la decisione di procedere alla liquidazione del danno secondo equità sia dotata di un proprio impianto argomentale, come invece richiesto dalla Suprema Corte.

Procedimento: SO.ME.CO. S.R.L. / SIIRTEC NIGI S.P.A.

La società SO.ME.CO. eseguiva per conto della società SIIRTEC NIGI la costruzione e fornitura di alcuni componenti (separatori gas) per un importo pattuito di € 390.174,00. A fronte di ciò, SO.ME.CO. riceveva pagamenti per soli € 141.503,11, lamentando la società SIIRTEC NIGI: a) in primo luogo, ritardi nella consegna della fornitura; b) in secondo luogo, l'impossibilità di procedere alla certificazione finale della stessa a causa di gravi difetti riscontrati nei test. Pertanto, con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificato da SO.ME.CO., la SIIRTEC NIGI chiedeva: a) in via preliminare, che fosse accolta l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, essendo prevista in contratto una clausola compromissoria, con deroga della competenza a favore del giudizio arbitrale; b) in via riconvenzionale, che SO.ME.CO fosse condannata al risarcimento dei danni per una somma non inferiore a € 250.000,00. Per parte sua, SO.ME.CO. si costituiva in giudizio sostenendo che: a) l'eccezione di compromesso non sarebbe ammissibile in quanto SO.ME.CO. non avrebbe mai sottoscritto la proposta contrattuale formulata da SIIRTEC NIGI e, in ogni caso, la clausola compromissoria non sarebbe stata approvata separatamente e per iscritto come richiesto dall'art. 1341 c.c.; b) la non certificabilità dei componenti lavorati da SO.ME.CO. sarebbe attribuibile ad alcune modifiche nel procedimento di saldatura, disposte unilateralmente da SIIRTEC NIGI in contrasto con le norme di procedura approvate dall'Ente di Certificazione, alle quali modifiche sarebbe esclusivamente imputabile la perdita delle proprietà meccaniche dei componenti; inoltre, i ritardi accumulati da SO.ME.CO. nella produzione e consegna dei componenti finiti sarebbero una conseguenza dei ritardi di SIIRTEC NIGI nella consegna del materiale da lavorare. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento proposta, in via riconvenzionale, dal debitore opponente, ove fosse accertato che i ritardi nella consegna dei componenti e/o la non certificabilità degli stessi siano da imputare esclusivamente alla SO.ME.CO., appare di tutta evidenza che la quantificazione operata da SIIRTEC NIGI contenga importi difficilmente giustificabili. In particolare, come evidenziato dal creditore opposto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nel conteggio operato dalla SIIRTEC NIGI vengono considerati tanto gli importi delle penali per ritardo applicate sulla base del contratto, pari a € 38.675,00, quanto le penali applicate, per il medesimo ritardo, dal committente direttamente a SIIRTEC NIGI, pari a € 81.000,00 (l'applicazione delle quali, peraltro, non risulterebbero neppure provata da parte dell'opponente). Già solo l'esclusione dal conteggio delle penali applicate dal committente renderebbe l'importo del risarcimento richiesto da SIIRTEC NIGI (€ 250.000,00 – €

81.000,00) inferiore al credito vantato da SO.ME.CO (€ 246.670,89); a ciò si aggiunga che nelle richieste formulate dal debitore opponente rientrano costi anch'essi di dubbia risarcibilità, tra cui: costo per personale esterno che avrebbe proceduto alla verifica dei componenti; costo dell'ente certificatore; danno all'immagine.

Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza del giudicante adito in favore di un arbitrato, occorre, ancora una volta, ribadire che, tra i documenti messi a disposizione del sottoscritto, mancano gli allegati agli atti del procedimento, motivo per cui non è stato possibile verificare l'esistenza e/o la debita sottoscrizione di un contratto ad opera delle parti. Infatti, la circostanza affermata dall'opposto SO.ME.CO., ossia la mancata sottoscrizione di un contratto, con conseguente e pacifica inesistenza della clausola compromissoria ivi contenuta, risulta contestata dall'opponente SIIRTEC NIGI e, pertanto, si rende necessaria, ai fini della valutazione, una verifica dei documenti offerti in prova dalle parti.

Si segnala, infine, che la controversia da ultimo esaminata si presenta in uno stato piuttosto avanzato del procedimento, avendo entrambe le parti in causa già depositato in atti le rispettive memorie conclusionali.

Conclusioni

Fermo restando che, per una più precisa valutazione circa il possibile esito dei procedimenti esaminati, è necessaria la consultazione degli allegati ai fascicoli di causa come sotto indicati, mentre quelli esibiti, relativamente alla controversia con CNIM, sono in lingua francese e non tradotti e, quindi, non esaminabili:

- **controversia SO.ME.CO. / ABB:**

- contratto di appalto sottoscritto tra ABB e SO.ME.CO. e successive integrazioni (allegati nn. 5-6-7-8-9 del ricorso per ingiunzione di pagamento di SO.ME.CO. da confrontare con allegati nn. 2-3 dell'atto di citazione in opposizione di ABB).

- **controversia SO.ME.CO. / CNIM:**

- contratto sottoscritto tra CNIM e SO.ME.CO. e successive integrazioni (allegati nn. 1-2-3 delle conclusioni di CNIM; allegati 1-2 delle conclusioni di SO.ME.CO.);
- resoconto dell'incontro del 4/6 ottobre 2011 (allegato n. 5 delle conclusioni di CNIM; allegato n. 10 delle conclusioni di SO.ME.CO.);
- comunicazione di rescissione parziale del contratto (allegato n. 7 delle conclusioni di CNIM; allegato n. 5 delle conclusioni di SO.ME.CO.);
- documento di trasporto del 22.11.2011 (allegato 17 delle conclusioni di SO.ME.CO.).

- **controversia SO.ME.CO. / RENCO:**

- lodo arbitrale (allegato n. 4 dell'atto di citazione in appello di SO.ME.CO.).

- **controversia SO.ME.CO. / SIIRTEC NIGI:**

- contratto stipulato tra SIIRTEC NIGI e SO.ME.CO. (allegato n. 1 dell'atto di citazione in opposizione di SIIRTEC NIGI; allegati nn. 3-4 della comparsa di costituzione di SO.ME.CO.),

alla luce di quanto sinora esposto e, in ogni caso, sulla base della documentazione esaminata e con le limitazioni già indicate in merito alla totale assenza di ogni allegato, è possibile concludere affermando la sussistenza, in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui la società SO.ME.CO. è parte attiva, di motivi sufficientemente fondati, in fatto e diritto, per la prosecuzione delle cause stesse, essendo prospettabile il loro buon esito finale. Al contrario, vista la natura elevata delle somme contese, è facilmente presumibile la mancata riscossione nel breve termine delle medesime somme indicate nelle cause esaminate, le quali tutte saranno quasi certamente oggetto di appello e di richiesta di inibitoria con allungamento dei tempi per la definizione delle fasi esecutive.

Con osservanza.

Matera, lì 16 febbraio 2015

Avv. Graziantonio Petrara